



Argomento n. 1 all'o.d.g.

Parere n. 1 del 15.06.2017

OGGETTO: Cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "VOLTASCURA", in Comune di ROANA (VI). Procedura di decadenza delle autorizzazioni ex art. 30 L.R. 44/1982.
Ditta Bagnara Giuseppe.

La C.T.R.A.E.

- VISTE le DD.G.R. n. 3515 del 19.06.1984 di autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava e n. 2844 del 16.05.1995 di ampliamento e le relative documentazioni progettuali;
- VISTO DDR n. 131 del 09.09.1999 di intestazione delle autorizzazioni alla ditta Bagnara Roberto;
- VISTO il DDR n. 74 del 15.06.2010 di estinzione parziale della cava, relativamente all'ambito autorizzato con DGR 3515/1984;
- VISTO il DDR n. 39 del 20.02.2007 di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di estrazione al 31.12.2010 e di sistemazione al 31.12.2011 e di autorizzazione paesaggistica con prescrizioni di:
- sistemare parzialmente, entro un anno, almeno $\frac{1}{4}$ della superficie di cava verso ovest, al fine della mitigazione paesaggistica dell'intervento subordinando la prosecuzione dei lavori alla verifica da parte della Provincia;
 - mantenere all'interno dell'area di cava tutto il materiale associato necessario al rimodellamento morfologico di progetto;
- VISTO il Decreto n. 133 del 29.06.2009 di proroga del termine fino al 31.12.2009 della sistemazione morfologica parziale;
- VISTA l'Ordinanza n. 24 del 14.02.2011 di sospensione lavori, adottata a seguito di accertamento di difformità costituite, in particolare, dall'asporto non autorizzato di materiale associato destinato alla ricomposizione morfologica della cava e alla mancata sistemazione parziale nei tempi prescritti;
- VISTO il DDR n. 34 del 01.03.2011 di intestazione dell'autorizzazione alla ditta Bagnara Giuseppe, la quale ha dichiarato di essere a conoscenza degli obblighi in essere per la cava comprese l'ordinanza di sospensione dei lavori ;
- PRESO ATTO che la ditta ha presentato il deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti posti in essere dall'autorizzazione, costituito da un deposito fino all'importo di € 142.300,21 (polizza n. 882000213 del 30.01.2012 della HDI Assicurazioni S.p.A.) e che non ha provveduto ad adeguare tale deposito per i bienni 2011/2013 e 2013/2015 né ad estendere la durata biennale della garanzia;

*Verbale C.T.R.A.E. del 15.06.2017
Pag. n. 8 di 41*



- VISTA l'ordinanza n. 11/22034 del 21.03.2012 della Provincia di Vicenza che ha prescritto alla ditta Bagnara Giuseppe di procedere al completamento della sistemazione parziale e della sistemazione della cava con il reintegro del materiale associato mancante;
- VISTO il DDR n. 137 del 17.10.2012 di proroga del termine dei lavori fino al 31.12.2017 e di autorizzazione all'utilizzo del materiale idoneo all'esecuzione dei lavori prescritti dall'Ordinanza provinciale, stabilendo che la mancata esecuzione di tali opere comporta l'avvio della procedura di decadenza ai sensi dell'art. 30 della L.R. 44/1982;
- VISTA la comunicazione della Provincia di Vicenza, prot. 37680 del 04.06.2015 del mancato adempimento da parte della ditta degli adempimenti stabiliti dall'Ordinanza provinciale 11/22034/2012 e quindi dell'inosservanza della prescrizione posta a pena di decadenza dell'autorizzazione;
- VISTA l'Ordinanza n. 117 del 01.07.2015 di sospensione dei lavori per il mancato adeguamento del deposito cauzionale;
- VISTA la comunicazione della Sezione regionale Geologia e Georisorse n. 360749 del 09.09.2015 con la quale è stato avviato il procedimento di cui all'art. 30 della L.R. 44/1982 comunicando alla ditta la sussistenza delle circostanze di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 30 della L.R. 07.09.1982, n. 44 – inadeguato sviluppo dei lavori di coltivazione- e di cui alla lettera e) del medesimo comma – inadempimento a prescrizione per l'inosservanza della quale il provvedimento prevede la decadenza;
- PRESO ATTO che con tale comunicazione è stata diffidata la ditta a porre in atto tutti gli adempimenti necessari a dare adeguato sviluppo dei lavori di coltivazione nonché ad attuare le opere ordinate dalla Provincia richiamate nel D.D.R. n. 137/2012;
- VISTA la comunicazione della ditta, acquisita al prot. 474079 del 20.11.2015, sulle motivazioni del rallentamento dei lavori estrattivi e di conseguenza di quelli ricompositivi causato dalla forte crisi del settore;
- VISTA la successiva nota n. 368888 del 29.09.2016 con la quale è stata comunicata alla ditta, a seguito della scadenza del termine della diffida, la prosecuzione del procedimento di decadenza ed è stato chiesto alla C.T.P.A.C. di Vicenza il parere ai sensi del V e VI comma dell'art. 43 della L.R. 44/1982 per l'assunzione delle determinazioni ai sensi dell'art. 30 e 27 della stessa legge;
- VISTA la nota acquisita al prot. 462158 del 25.11.2016 con la quale la ditta ha ritrasmesso le istanze del 2015 riferite ad una richiesta di sopralluogo finalizzato alla proroga e alla variante al piano di ricomposizione e prescrizione imposta dalla Provincia. Ha altresì dichiarato di opporsi alla decadenza della cava motivandola con la propria attivazione per realizzare un piano di sicurezza in relazione al pericolo presente nel cantiere di lavoro;
- PRESO ATTO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 17.11.2016 ha espresso parere favorevole alla decadenza dell'autorizzazione;
- VISTA la documentazione agli atti del procedimento e in particolare la documentazione relativa al rilievo della cava condotto per conto della Provincia di Vicenza dalla quale emerge il mancato completamento dei lavori di ricomposizione ambientale;
- CONSIDERATO il prevalente interesse pubblico al recupero ambientale del sito sull'interesse minerario a proseguire con la coltivazione dell'esiguo giacimento residuo e la necessità di procedere con la sistemazione dei luoghi;
- VISTA la L.R. 44/1982;
- Prevvia ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni

Verbale C.T.R.A.E. del 15.06.2017
Pag. n. 9 di 41



evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

voti favorevoli n. 18

voti contrari n. 0

astenuti n. 0

su 18 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE: ai sensi dell'art. 30 della L.R. 44/1982, alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "VOLTASCURA", in Comune di Roana, rilasciata con D.G.R. n. 2844 del 16.05.1995 ed esercita dalla ditta Bagnara Giuseppe per inadeguato sviluppo dei lavori di coltivazione e inadempimento a prescrizione per l'inosservanza della quale il provvedimento prevede la decadenza, con le seguenti determinazioni:

1. prendere atto del prevalente interesse pubblico al recupero ambientale del sito sull'interesse minerario a proseguire con la coltivazione dell'esiguo giacimento residuo, della necessità di procedere con la sistemazione dei luoghi e conseguentemente di non applicare delle procedure previste all'art. 27 della L.R. 44/1982;
2. attivare la procedura di cui all'art. 25 della L.R. 44/1982 per l'esecuzione d'ufficio del completamento della ricomposizione della cava, eventualmente rivalendosi sul deposito cauzionale presentato dalla ditta, avviando conseguentemente le procedure per l'incameramento della cauzione;
3. verificare la disponibilità dell'Amministrazione comunale di Roana, contemporaneamente all'adozione della dichiarazione di decadenza, a presentare una proposta per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di completamento della sistemazione ambientale previsti al punto 2, utilizzando la parte del deposito cauzionale incamerato.

*Verbale C.T.R.A.E. del 15.06.2017
Pag. n. 10 di 41*

